



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E SULLA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI
PRODOTTI**

Con risoluzione municipale no. 12952 del 28.08.2017, il Municipio di Novaggio, richiamata la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (LCan) del 24 giugno 2002, il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan), e gli articoli 192 LOC e 44 RALOC,

Ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, sul territorio del Comune di Novaggio.

Art. 2 Definizione

Per la definizione di canapa si richiamati gli art. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3 Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili:

- Strutture sportive e ricreative (raggio di 500 m)
- Scuole (raggio di 500 m)
- Chiese e altri luoghi di culto (raggio di 500 m)
- Strutture sanitarie (raggio di 500)
- Infrastrutture pubbliche (raggio di 500 m)

Art. 4 Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza son punite a norma dell'art. 199 del Codice penale svizzero.

Art.5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione agli albi comunali.

Il Sindaco
Romani Paolo

Per il Municipio



La Segretaria comunale
Cappelli Tiziana

Pubblicazione: dal 30 agosto 2017 al 28 settembre 2017 compresi.

Avverso la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Palazzo del Governo, 6500 Bellinzona, entro un termine di trenta giorni, durante il periodo di pubblicazione.